

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS
EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-GUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAL SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 52/05

2 giugno 2005

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-174/04

Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana

LA LEGGE ITALIANA, CHE SOSPENDE I DIRITTI DI VOTO RELATIVI A PARTECIPAZIONI SUPERIORI AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI DELL'ELETTRICITÀ E DEL GAS, VIOLA IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CAPITALI

La sospensione dei diritti di voto impedisce l'effettiva partecipazione degli investitori alla gestione delle imprese e non è giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico.

La normativa italiana¹, adottata nel contesto della liberalizzazione del mercato dell'energia, dispone la sospensione automatica dei diritti di voto relativi a partecipazioni superiori al 2% del capitale sociale di imprese operanti nei settori dell'elettricità e del gas, quando tali partecipazioni sono acquisite da imprese pubbliche non quotate in borsa e titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale.

Reputando che la suddetta normativa potesse violare le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei capitali, la Commissione ha presentato un ricorso per inadempimento contro l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Corte rammenta, innanzi tutto, che il Trattato CE vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra Stati membri, nonché tra Stati membri e paesi terzi. L'investimento diretto, sotto forma di partecipazione ad un'impresa attraverso il possesso di azioni, costituisce un movimento di capitali caratterizzato dalla possibilità di partecipare effettivamente alla gestione di una società e al suo controllo.

La sospensione dei diritti di voto impedisce un'effettiva partecipazione degli investitori alla gestione e al controllo delle imprese italiane operanti nei mercati dell'elettricità e del gas: essa costituisce pertanto una restrizione alla libera circolazione dei capitali.

¹ Decreto legge 25 maggio 2001, n. 192, convertito in legge 20 luglio 2001, n. 301, recante «Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici» rispettivamente in GURI n. 120 del 25 maggio 2001, pag. 4 e n. 170 del 24 luglio 2001, pag. 4.

Il fatto che solo le imprese pubbliche titolari nel loro mercato nazionale di una posizione dominante siano interessate non modifica tale constatazione. Infatti, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione dei capitali non operano alcuna distinzione tra le imprese private e le imprese pubbliche né tra le imprese titolari di una posizione dominante e quelle che non godono di una siffatta posizione.

La Corte rammenta che la libera circolazione dei capitali costituisce un principio fondamentale del Trattato che potrebbe essere tuttavia limitato da una normativa nazionale giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico. La normativa nazionale dovrebbe garantire, inoltre, il conseguimento dello scopo perseguito e soddisfare il criterio di proporzionalità.

Il governo italiano ha fatto valere che, mediante la liberalizzazione e la privatizzazione, i mercati dell'energia in Italia sono stati aperti alla concorrenza. La normativa del 2001 mirerebbe a salvaguardare condizioni di concorrenza solide ed eque in tali mercati. Essa consentirebbe di evitare che, in attesa di un'effettiva liberalizzazione del settore dell'energia in Europa, il mercato italiano sia oggetto di attacchi anticoncorrenziali da parte di soggetti pubblici operanti nel medesimo settore in altri Stati membri e avvantaggiati da una normativa nazionale che li aveva mantenuti in una posizione di privilegio.

La Corte constata, tuttavia, che il rafforzamento della struttura concorrenziale del mercato di cui trattasi, in linea generale, non costituisce una valida giustificazione delle restrizioni alla libera circolazione dei capitali.

Di conseguenza, la Corte conclude che l'Italia ha violato le disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione dei capitali.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: EN, FR, DE, IT, PL, ES

Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte

<http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it>

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Raffaella Cetrulo

tel. (00352) 4303 2968 fax (00352) 4303 2674